

Kick off meeting KA107 Call 2017

Università di Roma Tre

5 luglio 2017



AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

La normativa europea

- Paragrafo 40 del Regolamento europeo n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013: *“Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati”*
- Articolo 124 del Regolamento (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione): *“Fatte salve le disposizioni dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro”*

Scenario normativa nazionale tassazione contributi Erasmus+

Mobilità studenti (per studio o tirocinio)

A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) il problema della tassazione dei contributi Erasmus+ relativi alla mobilità in uscita dall'Italia verso Paesi del Programma e verso i Paesi Terzi è stato risolto.

In merito l'[art. 1 comma 50 della Legge di stabilità 2016 \(L. 208/2015\)](#) dispone infatti:

- l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) che partecipano al programma comunitario "Erasmus+",
- l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che le erogano.

Mobilità studenti/docenti/staff in entrata da Paesi Terzi

Come chiarito nella Risoluzione n.109/E del 2009 in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del Tuir a partire dal 1° gennaio 2007, sono escluse dall'imponibile Irpef le borse di studio corrisposte a cittadini stranieri sulla base di accordi e intese internazionali.

Mobilità dello staff in uscita

Allo stato attuale, considerata la normativa italiana vigente, i contributi unitari per il soggiorno e per il viaggio previsti dal Programma Erasmus+ non possono essere considerati esenti da imposizione fiscale.

Infatti lo svolgimento di attività all'estero (insegnamento o training) è un contributo spese rientrante nel regime fiscale delle "missioni" del personale dipendente. Si tratta infatti di un contributo riconosciuto e corrisposto a personale legato da un rapporto di lavoro dipendente; conseguentemente i rimborsi per il soggiorno calcolati sulla base dei contributi unitari ammissibili non sono tassati nel limite di euro 77,47 (come previsto dall' art.51, comma 5 del TUIR).

In sintesi la normativa fiscale italiana non consente agli enti pubblici l'erogazione di quote forfettarie al personale che partecipa alle attività di mobilità all'estero nell'ambito del programma Erasmus+.



In particolare il Decreto Ministero Affari Esteri del 23/03/2011, che ha dettato la nuova normativa di riferimento per le missioni effettuate all'estero, prevede due diverse modalità di trattamento di missione:

- Trattamento di missione con Rimborso documentato (analitico o pié di lista)
- Trattamento alternativo di missione (forfettario) sulla base di massimali nazionali. In questo caso la somma erogata a rimborso costituisce reddito da lavoro dipendente o assimilato ed è quindi assoggettata per la normativa fiscale a tassazione per la parte eccedente 77,47 euro.

Mobilità Staff - Disposizioni convenzione tra AN e Beneficiario

Art. 12 della convenzione

In conformità ai documenti forniti nell'Allegato V il beneficiario deve:

- trasferire per intero ai partecipanti alla mobilità il sostegno finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio, supporto individuale e costo del corso ai partecipanti alle attività di mobilità, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'Allegato IV;
- oppure fornire ai partecipanti alla mobilità il supporto finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio e supporto individuale sotto forma di fornitura del servizio richiesto inerente tali categorie di budget. In questo caso, il beneficiario deve assicurare che il servizio offerto per il viaggio e il soggiorno soddisfi gli standard di qualità e di sicurezza necessari;
- combinazione delle due opzioni precedenti, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti.

Riepilogando.....

OPZIONE 1:

Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il soggiorno e per il viaggio calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie e delle disposizioni nazionali (quindi senza applicare alcuna detrazione).

OPZIONE 2:

Laddove l'Istituto non possa erogare i contributi unitari ai partecipanti, può scegliere di utilizzare l'opzione 2 di rimborso prevista dall'art. 1.12 nel quale possono rientrare le seguenti casistiche:

- gestione delle prenotazioni dei voli e degli alberghi da parte dell'Istituto e rimborso dei pasti e mezzi urbani a seguito di presentazione dei documenti giustificativi;
- rimborso analitico al partecipante a seguito di presentazione dei documenti giustificativi;
- rimborso al partecipante delle spese di viaggio a seguito di presentazione dei documenti giustificativi e rimborso del soggiorno utilizzando il Trattamento alternativo di missione previsto Decreto Ministero Affari Esteri del 23/03/2011;
- gestione delle prenotazioni dei voli da parte dell'istituto e rimborso analitico o trattamento alternativo per il soggiorno;
- gestione delle prenotazioni degli alberghi da parte dell'istituto e rimborso analitico delle spese sostenute per il viaggio e per il soggiorno (pasti e mezzi urbani) a seguito di presentazione dei documenti giustificativi.

OPZIONE 3:

- Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il soggiorno, calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie e delle disposizioni nazionali (quindi senza applicare alcuna detrazione/tassazione) e rimborsare il viaggio a seguito di presentazione di documenti giustificativi, oppure garantire l'acquisto dei biglietti di viaggio;
- Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il viaggio calcolato sulla base della distance band, e rimborsare il soggiorno a seguito di presentazione di documenti giustificativi, oppure garantire le prenotazioni alberghiere e rimborsare a seguito di presentazione di dg gli ulteriori costi di soggiorno

Gestione residui/economie da parte del Beneficiario

Si segnala che a seguito di uno specifico quesito la CE ha confermato che

- ❖ i fondi residui non devono essere giustificati e non saranno controllati o sottoposti a verifica
- ❖ il beneficiario può utilizzare eventuali economie o fondi residui (derivanti soprattutto dall'utilizzo dell'opzione 2) per:
 - finanziarie mobilità aggiuntive che dovranno essere rendicontate nel MT+ come mobilità a zero- grant o non-EU funded
 - Coprire spese di viaggio e soggiorno superiori ai massimali comunitari (compensazione)
 - migliorare la qualità delle mobilità o per altre attività extra

Imposta di bollo

Infine si segnala che in base a quanto previsto dall'art. 11 della Tabella del D.P.R. 642/72

I documenti e i mandati di pagamento inerenti le borse di studio sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo.

Quindi

Sui mandati di pagamento emessi a favore degli studenti non deve essere applicata (a carico dei fondi comunitari Erasmus+) l'imposta di bollo pari a Euro 2,00.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Stefania De Lellis

Capo Unità Ufficio Finanziario

Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire

055-2380700

s.delellis@indire.it